

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il Codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne è approvato.

² Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea dell'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.

Art. 2

La modifica della legge federale 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri di cui all'allegato è approvata.

RS

- 1 RS **101**
- 2 FF **201X XXXX**
- 3 RS ...; RU **201X XXXX**
- 4 RS **0.362.31**
- 5 RS **142.20**

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 della Costituzione).

² Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato.

Allegato

(art. 2)

Modifica di un altro atto

La legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

³ Se, giusta gli articoli 24, 25 o 26 del codice frontiere Schengen⁷, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 64c cpv. 1 lett. b nota a piè di pagina

¹ Lo straniero è allontanato senza formalità se:

- b. l'entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell'articolo 13 del codice frontiere Schengen⁸.

Art. 65 cpv. 2 nota a piè di pagina

² L'UFM emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen⁹ una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.

⁶ RS 142.20

⁷ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 mar. 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal R (UE) n. 1051/2013, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 3.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 3.